



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.10.2009  
COM(2009)582 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di  
deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta  
sul valore aggiunto**

## RELAZIONE

### CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### **Motivazione e obiettivi della proposta**

Ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare alcune forme di evasione o di elusione fiscale.

Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 3 marzo 2009 la Repubblica di Lettonia (in prosieguo "la Lettonia") ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 22 settembre 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 24 settembre 2009 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

#### **Contesto generale**

Il mercato del legname in Lettonia è in gran parte dominato da piccole imprese locali e da singoli fornitori, che si sono spesso rivelati essere imprese di tipo transitorio. L'amministrazione fiscale ha difficoltà a controllare tali soggetti, che quindi spesso fungono da strumento per l'evasione fiscale. Una comune forma di evasione consiste nella fatturazione delle merci seguita dalla scomparsa del fornitore, senza che avvenga alcun pagamento dell'imposta all'amministrazione fiscale, lasciando tuttavia al cliente una fattura valida ai fini della detrazione dell'IVA.

La norma proposta prevede che per le transazioni riguardanti il legname, il destinatario dei beni e dei servizi sia, a certe condizioni, il soggetto responsabile del pagamento dell'IVA. Tale disposizione costituisce una deroga alla regola generale di cui all'articolo 193 della direttiva IVA che prevede che l'IVA è dovuta all'amministrazione fiscale dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi. In pratica, ciò equivale per il fornitore dei beni a non addebitare l'IVA al proprio cliente, nella misura in cui tale cliente sia soggetto passivo ai fini IVA. Tale cliente, sempreché abbia pieno diritto alla detrazione, dichiarerebbe e, contemporaneamente, detrarrebbe l'IVA corrispondente alla cessione/prestazione; il che equivale a non effettuare alcun versamento effettivo di IVA all'Erario.

La presente misura è una deroga alla Sesta direttiva (direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, GU L 145 del 13.6.1977) che, senza sostanziali modifiche al contenuto, è stata sostituita dalla direttiva IVA. Tale misura di deroga era inizialmente stata concessa fino al 30 aprile 2005 con l'Atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), più precisamente nell'allegato VIII, capitolo 7, punto 1, lettera b). Era stata in seguito prorogata fino al 31 dicembre 2009

con decisione 2006/42/CE del Consiglio del 24 gennaio 2006 (GU L 25 del 28.1.2006, pag. 31).

La Commissione si rende conto che perdurano la situazione e le circostanze sulle quali si fondava la deroga iniziale e che la deroga precedente ha consentito alla Lettonia di ridurre il rischio di evasione dell'IVA e di semplificare la procedura per addebitare l'imposta nell'ambito del mercato del legname. La deroga deve pertanto essere concessa per un altro periodo limitato.

### **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

## **CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

### **Consultazione delle parti interessate**

Non pertinente.

### **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

### **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione è volta a lottare contro l'evasione in materia di IVA nel mercato del legname in Lettonia e a semplificare l'addebitamento dell'imposta ed ha pertanto un impatto potenzialmente positivo.

Tuttavia, in considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque limitato.

## **ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

### **Sintesi delle misure proposte**

Autorizzare la Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA per quanto riguarda l'uso di un meccanismo di inversione contabile per le transazioni relative al legname.

### **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

### **Principio di sussidiarietà**

In conformità all'articolo 395 della direttiva IVA, uno Stato membro che intende introdurre misure di deroga alla suddetta direttiva deve ottenere l'autorizzazione del Consiglio sotto forma di una decisione del Consiglio. Pertanto, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

### **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non impone obblighi allo Stato membro.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.

### **Scelta dello strumento**

Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Inoltre, una decisione del Consiglio è lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

### **INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

### **INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

#### **Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia**

La proposta comprende una clausola di caducità.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 3 marzo 2009, la Repubblica di Lettonia (in prosieguo "la Lettonia") ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il soggetto responsabile del pagamento dell'IVA all'amministrazione fiscale.
- (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 22 settembre 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 24 settembre 2009 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) Il mercato del legname in Lettonia è dominato da piccole imprese locali e da singoli fornitori. La natura del mercato e delle sue imprese ha dato luogo a frodi fiscali che le autorità fiscali hanno difficoltà a controllare. Pertanto è stata introdotta una disposizione particolare nella legislazione lettone in materia di IVA che stabilisce che, per le transazioni relative al legname, il debitore dell'imposta è il soggetto passivo a favore del quale è effettuata la fornitura di beni o di servizi imponibile.
- (4) La misura deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE che prevede che, nel regime interno, il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi.
- (5) Tale misura di deroga è già stata concessa con l'Atto di adesione del 2003<sup>2</sup>, segnatamente nell'allegato VIII, capitolo 7, punto 1, lettera b), e con la decisione

---

<sup>1</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

2006/42/CE del Consiglio del 24 gennaio 2006<sup>3</sup> a norma della Sesta direttiva 77/388/CE<sup>4</sup> allora applicabile.

- (6) La Commissione si rende conto che la situazione di diritto e di fatto che giustificava l'attuale applicazione della misura di deroga di cui trattasi non è cambiata e permane tuttora. La Lettonia deve pertanto essere autorizzata ad applicare la misura per un ulteriore periodo limitato.
- (7) La misura di deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, la Lettonia è autorizzata a continuare a designare come debitore ai fini dell'IVA, nell'ambito delle transazioni relative al legname, il destinatario dei beni o dei servizi.

#### *Articolo 2*

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

---

<sup>2</sup> GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

<sup>3</sup> GU L 25 del 28.1.2006, pag. 31.

<sup>4</sup> GU L 145 del 13.6.1977.